Convenzione per le funzioni dell'Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Sinnai, Senorbì, Sant'Andrea Frius, Ortacesus e Guamaggiore

| L'anno Duemila tredici il giorno del mese di marzo nella sede del Comune di, tra i Signori: |
|---|
| Il Comune di SINNAI con sede in Sinnai Codice Fiscale 80014650925 rappresentato dall Dott.ssa Maria Barbara Pusceddu che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. r del 11.03.2013, dichiarata immediatamente eseguibile; |
| - Il Comune di SENORBì con sede in SENORBì, Codice Fiscale rappresentato dal Dott. Pietro Cadau, Commissario Straordinario che agisce in esecuzion della deliberazione di C.C. n del, dichiarata immediatamente eseguibile; |
| - Il Comune di SANT'ANDREA FRIUS con sede in SANT'ANDREA FRIUS, Codice Fiscal, rappresentato dal Sig Giuseppe Cappai che agisce in esecuzione dell deliberazione di C.C. n del, dichiarata immediatamente eseguibile; |
| - Il Comune di GUAMAGGIORE con sede in GUAMAGGIORE, Codice Fiscal, rappresentato dal Sig Nello Cappai, che agisce in esecuzione dell deliberazione di C.C. n del, dichiarata immediatamente eseguibile; |
| - Il Comune di ORTACESUS con sede in ORTACESUS, Codice Fiscale |
| PREMESSO |
| Che il Comune di Sinnai con deliberazione di Consiglio Comunale n del, il Comune di Senorbì con deliberazione di Consiglio Comunale n del, il Comune di Sant'Andrea Frius con deliberazione di C.C. n del, il Comune di Guamaggior con deliberazione di C.C. n del, il Comune di Ortacesus con deliberazione di C.C. n del, il Comune di Ortacesu |
| Tra il Comune di Sinnai, Senorbì, Sant'Andrea Frius, Ortacesus e Guamaggiore, |

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Sinnai, Senorbì, Sant'Andrea Frius, Ortacesus e Guamaggiore, al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale la cui nomina e/o revoca sarà fatta dal Sindaco di Senorbì.

Articolo 2

Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà decorrenza dal 25 marzo 2013 o altra data utile da concordare, anche precedente, da concordare tra i Sindaci dei comuni in convenzione e comunque subordinatamente alla presa d'atto della decisione medesima da parte della Prefettura Ufficio territoriale del Governo UTG Ex Agenzia dell'Albo dei Segretari, e la sua cessazione potrà essere richiesta in qualsiasi momento da una sola parte con deliberazione del Consiglio Comunale.

In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare tra i Sindaci.

Tale data dovrà comunque cadere in uno dei 10 giorni successivi. Nel caso in cui tale accordo non fosse raggiunto, il recesso si considera perfezionato con lo scadere del decimo giorno.

Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario Comunale assegnato al Comune e alla competente Prefettura UTG Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali.

Articolo 3

Modalità e svolgimento dell'incarico

Ai sensi dell'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, il Segretario Comunale è tenuto a prestare il proprio lavoro nelle sedi dei rispettivi Comuni come segue:

- 35% di orario settimanale presso il Comune di Sinnai;
- 20% di orario settimanale presso il Comune di Senorbì Comune capofila;
- 15% di orario settimanale ciascuno presso i Comuni di Sant'Andrea Frius, Ortacesus e Guamaggiore,

orario che potrà comunque essere modulato in relazione al buon andamento della azione amministrativa.

Articolo 4

Trattamento economico

Il trattamento economico ed il rimborso spese spettanti al Segretario assegnato alla Segreteria convenzionata, sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, che all'art. 45 prevede oltre al trattamento economico ordinario, una retribuzione mensile aggiunta pari al 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1, da a) ad e) in godimento, da ripartirsi tra i Comuni convenzionati nella misura indicata all'art. 3, oltre il rimborso spese di viaggio, regolarmente documentate per l'accesso alle diverse sedi, a carico dei singoli comuni.

Il Comune di Senorbì si assume l'onere di anticipare le retribuzioni spettanti al Segretario assegnato nonché il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato.

Le spese per incarichi specifici dirigenziali, missioni o trasferte inerenti il singolo Comune, diritti di segreteria, buoni pasto (se istituiti presso l'Ente), saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale, tali prestazioni risulteranno essere effettuate e che provvederà direttamente al pagamento di quanto dovuto al Segretario.

Articolo 5

Ripartizione delle spese – Rendiconti – Rimborsi

Tutte le spese concernenti il servizio Segreteria, eccetto quelle stabilite al precedente art. 4 della presente convenzione, saranno ripartite fra i Comuni convenzionati secondo le percentuali indicate all'art. 3.

I Comuni si impegnano a versare entro il 25 di ogni mese acconti sulla retribuzione del Segretario Comunale nella misura comunicata dal Comune capo fila, pari all'ottanta per cento della retribuzione, contributi compresi.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comune di Senorbì notificherà ai Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente.

I Comuni convenzionati provvederanno al versamento del conguaglio della quota a loro carico in unica soluzione entro il mese di febbraio di ogni anno. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Articolo 6

Forme di consultazione

In relazione al disposto dell'articolo 30 del T.U. 267/2000, che testualmente recita: Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, gli Enti contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato, provvederanno a riunire i rispettivi Sindaci.

Articolo 7

Norme finali

Qualsiasi modifica delle presente convenzione, dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli Comunali.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

| Letto, confermato, e sottoscritto | |
|--|--|
| Il Sindaco del Comune di Sinnai | |
| Il Sindaco del Comune di Senorbì | |
| Il Sindaco del Comune di Sant'Andrea Frius | |
| Il Sindaco del Comune di Guamaggiore | |
| Il Sindaco del Comune di Ortacesus | |
| | |